


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria - Presidente -

Dott. DI MARZIO Mauro - rel. Consigliere -

Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -

Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -

Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17845-2016 proposto da:

G.M., già curatrice del fallimento (OMISSIS) srl, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCIA COCCHINI;

- ricorrente -

contro


FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 181, presso lo studio dell'avvocato GIULIO BERTACCHI, rappresentato e difeso dall'avvocato ALBERTO BIGLIARDI;

- controricorrente -

avverso il decreto n. 15453/95 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositato il 29/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Svolgimento del processo-motivi della decisione



RILEVATO CHE:

1. - Con decreto del 29 giugno 2016, giudicando in sede di rinvio a seguito di cassazione per vizio di motivazione di un proprio precedente decreto, il Tribunale di Firenze ha liquidato al curatore del Fallimento (OMISSIS) S.r.l., G.M., la somma di Euro 117,68 per spese vive, dichiarando interamente compensate le spese del precedente giudizio di cassazione.
2. - Per la cassazione di detto decreto G.M. ha proposto ricorso per tre motivi illustrati da memoria resistito dal Fallimento con controricorso.

CONSIDERATO CHE:

3. - La ricorrente denuncia:

-) violazione o falsa applicazione del principio di diritto che sottende alla giusta ripartizione del compenso e dell'art. 39 L. Fall. nonché degli artt. 1 e 2 D.M. n. 570 del 1992, ora D.M. 25 gennaio 2012, numero 30, in particolare violazione delle norme in materia di modalità di liquidazione del compenso, assumendo che il Tribunale di Firenze non si sarebbe uniformato ai principi espressi da questa Corte nel precedente provvedimento di cassazione con rinvio;

-) omesso esame circa più fatti decisivi per il giudizio che erano stati oggetto di discussione tra le parti e di documentazione in atti, con conseguente incongruità logica della decisione nonché errori nello sviluppo del percorso logico che applica il suddetto principio, assumendo che il Tribunale di Firenze avrebbe erroneamente asserito che la revoca del curatore fosse stata determinata da scarsa diligenza e professionalità e non invece dal venir meno del rapporto di fiducia tra il professionista ed il giudice a seguito di una condanna penale non confermata nei gradi di giudizio successivi al primo, ed avrebbe altresì errato nell'affermare che l'attività fosse esaurita nel 1998 e che le operazioni di rendiconto ed i riparti fossero stati compiuti dal curatore subentrante S.R., oltre che sui ulteriori circostanze rilevanti per i fini della decisione;

-) violazione o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., assumendo che il Tribunale di Firenze avrebbe errato nel compensare le spese del pregresso giudizio di cassazione.

RITENUTO CHE:

4. - Il Collegio ha disposto l'adozione della modalità di motivazione semplificata.
5. - Il ricorso è infondato.

I primi due motivi, che per il loro collegamento possono essere simultaneamente esaminati, sono inammissibili.

Il Tribunale di Firenze, dopo che questa Corte, con ordinanza numero 6513 del 2016 ha cassato il precedente decreto concernente la liquidazione del compenso ai curatori perchè privo di motivazione, in mancanza di determinazione dell'ammontare dell'attivo realizzato da ciascuno dei curatori nonché dell'esatta percentuale applicabile fra il minimo e il massimo, ha osservato: che il compenso complessivo andava determinato ai sensi dell'art. 1 del D.M. 25 gennaio 2012 n. 30 con le percentuali ivi previste sull'ammontare dell'attivo realizzato e del passivo della procedura, oltre agli accessori; che per la liquidazione andava adottato lo scaglione minimo previsto dal decreto avuto riguardo alla circostanza che la procedura risaliva al 1995 pur essendosi di fatto le attività esaurite nel 1998 senza che si fosse provveduto a riparti parziali nonostante la disponibilità di risorse superiori al milione di Euro; che tale anomala lentezza esponeva la procedura a possibili iniziative risarcitorie da parte dei creditori e del fallito e denotava scarsa diligenza e professionalità da parte della G. che aveva ricoperto la carica di curatore dal 1995 al gennaio 2012, fino a revoca determinata da "una carenza di professionalità idonea a giustificare il disposto provvedimento" (così il decreto che aveva disposto la revoca del curatore testualmente trascritto nel provvedimento impugnato); che l'attivo realizzato ammontava a Euro 3.346.468,34 mentre il passivo ammontava a Euro 6.352.176,12 sicchè il compenso complessivo andava liquidato in Euro 63.681,48 oltre rimborso forfettario al 5%; in caso di successione di più curatori l'articolo 39 della legge fallimentare stabiliva che il compenso dovesse essere determinato con criteri di proporzionalità in considerazione dell'opera prestata, delle attività svolte e dei risultati ottenuti; che il medesimo criterio di proporzionalità si applicava anche in precedenza; che ai fini della ripartizione del compenso il criterio della comparazione tra le due masse attive andava temperato con le ragioni che avevano determinato la sostituzione della G., sicchè appariva equo suddividere i compensi tra i due curatori riconoscendo alla G. la quota del 70% ed al S. quella del 30%.

Orbene a fronte di detta motivazione la ricorrente, sotto il velo della denuncia di violazione di legge, lungi dal denunciare una violazione in senso proprio, sotto il profilo dell'affermazione o negazione dell'esistenza della norma in contestazione, ovvero una falsa applicazione determinata, da un errore di sussunzione, ha in effetti inteso rimettere in discussione l'accertamento di fatto posto in essere dal giudice del merito in ordine alla spettanza del compenso, avuto riguardo alla valutazione dell'opera prestata da ciascuno dei due curatori, accertamento sottratto al sindacato di questa Corte di legittimità, tanto più nel quadro di applicazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il quale ha ridotto il sindacato sulla motivazione entro i limiti del "minimo costituzionale" (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).

Il terzo motivo è manifestamente infondato, avendo la ricorrente lamentato la mancata liquidazione delle spese del giudizio di legittimità sulla considerazione che esso aveva "visto il pieno accoglimento del ricorso proposto dalla ragioniera G.", omettendo di considerare che la liquidazione delle spese di lite ha da essere effettuata in relazione all'esito complessivo del giudizio e non all'esito delle singole fasi o gradi in cui esso si sia

eventualmente dipanato (Cass. 6 giugno 1962, n. 1354 e conforme giurisprudenza successiva), sicchè il Tribunale ha legittimamente operato del riparto delle spese in relazione, per l'appunto, all'esito complessivo della controversia.

6. - Le spese seguono la soccombeinza.

Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e quant'altro dovuto per legge, dichiarando, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2018